



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

GUIDA AL DEPOSITO DELLE OPERE

nel REGISTRO PUBBLICO GENERALE delle opere protette (R.P.G.)

Il Registro, nel quale vengono annotate le opere e gli atti tutelati dalla l. 633/41 e sottoposti alle formalità del deposito, si compone di 4 parti:

Parte I, dedicata alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, contemplate nel titolo primo della legge

Parte II, dedicata alle opere contemplate nel titolo secondo della legge

Parte III, dedicata alle opere straniere da sottoporsi a determinate formalità ai sensi dell'art. 188 l. 633/41.

L'applicazione delle disposizioni del secondo comma dell'art. 186 e di quelle degli artt. 187, 188 è **stata sospesa** con d.l. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, convertito in legge 17 aprile 1956, n. 561

Parte IV, dedicata alle registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della l. 633/41, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti d'autore e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio

In attuazione di quanto previsto dell'art. 27, comma 2, legge 206/2023, con D.M. 3 ottobre 2024, rep. n. 319, è stato istituito nel R.P.G. il **repertorio delle opere originali ad alto contenuto digitale sviluppate dai creatori digitali**.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Modalità di deposito delle opere

A norma dell'art. 31 del R.D. n. 1369/42 - **Regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (r.e.)** - coloro che sono interessati alla registrazione di un'opera nel R.P.G. possono effettuare il deposito:

- **presentando un esemplare dell'opera accompagnato da due moduli redatti in duplice originale al**

SERVIZIO II

**c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma – Viale Castro Pretorio, 105 – piano secondo - stanza 212
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00**

info: 06.44869927/30

e-mail: dirittoautore@cultura.gov.it

- **inviando via posta un esemplare dell'opera accompagnato da due moduli redatti in duplice originale**

Ministero della Cultura

Dipartimento per le Attività Culturali

Direzione generale Biblioteche e istituti culturali – Servizio II

c/o l'Ufficio Postale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

L'art. **34 r.e.** stabilisce che le dichiarazioni che accompagnano l'esemplare devono contenere indicazioni che si differenziano per le particolari categorie di opere, ma che tali indicazioni **non possono essere difformi** da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui si riferiscono.

Il deposito spetta a colui che ha provveduto alla pubblicazione, rappresentazione o pubblica esecuzione, oppure a chi abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta. Pertanto, l'onere del deposito spetta all'autore o all'avente causa, qualora nel momento della messa in commercio degli esemplari non sia stato concluso alcun contratto di edizione; nel caso in cui, invece, sia vigente un contratto di edizione, il deposito spetta all'editore.

Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d'iscrizione si ritengono concluse con **l'atto formale della registrazione cartacea**, ovvero con la **trascrizione** sul Registro Pubblico Generale delle opere protette delle indicazioni contenute nei moduli presentati insieme all'opera.

La registrazione avviene in **ordine cronologico**, rispettando la data del deposito delle opere, o, se inviate per posta, del loro arrivo presso l'Ufficio attestato dal protocollo.

Il numero attribuito ad ogni opera iscritta nel Registro, viene apposto sull'opera e sul retro di entrambi i moduli, ne viene così certificata l'avvenuta registrazione al numero e alla data riportati.

L'atto conclusivo è adottato dal Responsabile dell'Ufficio per il Diritto d'Autore e ne viene data comunicazione al soggetto che ha richiesto la registrazione, attraverso **l'invio di uno dei moduli presentati per l'istanza di deposito**. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla **data di registrazione** che poi coincide, di regola, con quella del deposito.

N.B. – In attesa della registrazione è possibile richiedere una fotocopia/scansione dell'istanza presentata attestante l'avvenuto deposito.

**SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI DELLA PRESENTE GUIDA
E LE INDICAZIONI APPOSTE SOPRA I RELATIVI MODULI PER POTER PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI DEPOSITO**

Di seguito sono riportate le indicazioni per depositare i diversi tipi di opera.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito opera letteraria

E' necessario presentare presso il Servizio:

- un esemplare dell'opera pubblicata a stampa o digitale/pdf (nel caso in cui siano opere stampate **non verranno** accettate copie conformi agli originali dell'opera dell'ingegno che si intende depositare)
- due moduli "Istanza per il deposito di opera letteraria" compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge

Le opere a stampa non sono ammesse se non portano impresse il nome ed il cognome dell'autore, il titolo dell'opera, lo stabilimento tipografico e l'anno di pubblicazione.

Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare, devono essere impressi il nome e il cognome del traduttore, il titolo originale dell'opera e l'indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.

Inoltre, le opere anonime, o pubblicate con uno pseudonimo, devono **sempre** portare impressa l'indicazione della casa editrice.

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGITALE:

sull'opera in formato digitale/pdf:

- 📄 devono essere presenti i dati relativi all'autore, al narratore (se audiolibro), al titolo, al editore, all'anno e luogo di pubblicazione **mentre** il supporto può riportare anche solo il titolo
- 📄 il formato digitale deve essere registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti
- 📄 in caso di prima pubblicazione su sito web è necessario allegare lo screenshot dell'Url completo e screenshot della pagina web che lo cont



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Ulteriori indicazioni:

- **Autori vari con curatore, coordinatore e/o direttore**

a norma dell'art. 7 l. 633/41 si considera autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, quindi, nel caso di autori molteplici, è sufficiente indicare sui moduli dell'istanza il nome e cognome del curatore/direttore/coordinato

- **Deposito di un solo saggio/poesia/articolo contenuto in un'opera più ampia**

in questo caso deve essere specificato anche il titolo dell'opera che lo/la contiene e la/e pagina/e in cui si trova

Esempio: *Natale in Raccolta di poesie natalizie* da pag... a pag...

- **Qualora l'opera sia ispirata o tratta da un'altra opera è necessario indicarlo nei moduli in "Altre eventuali indicazioni"**

- **Opere tradotte**

Per le opere con titolo originale in caratteri diversi da quelli dell'alfabeto latino si richiede che sui moduli venga riportata la traslitterazione del titolo originale in caratteri latini

- **Le raccolte di saggi/racconti tradotti devono riportare il titolo originale di ogni singolo saggio, nonché il nome del/di ciascun traduttore**

- **Deposito di soggetti cinematografici e sceneggiature**

il editore/dichiarante indicati nei moduli devono essere presenti sull'opera in quanto titolare dei diritti di utilizzazione (copyright).

È necessario indicare nei moduli in "Altre eventuali indicazioni" che si tratta di soggetto cinematografico o di sceneggiatura

Qualora il soggetto cinematografico e/o la sceneggiatura fossero basati/ispirati/tratti da un'opera letteraria, è necessario che **sull'opera** siano indicati:

- il titolo dell'opera da cui il soggetto è basato/ispirato/tratto
- l'autore o gli autori dell'opera letteraria
- anno e luogo di pubblicazione dell'opera letteraria

Nel caso in cui si effettui il deposito dell'atto di cessione dei diritti del soggetto/sceneggiatura previsto dall'art. 104 della l. 633/41 le suddette indicazioni dovranno essere inserite nello stesso atto pubblico/scrittura privata.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito di riviste e giornali

E' necessario presentare presso il Servizio:

- almeno un numero ogni anno della rivista o del giornale
- due moduli “Istanza per il deposito di riviste e giornali” compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge

A norma dell'art. 34 r.e. le istanze che accompagnano l'esemplare devono riportare: titolo della rivista o giornale; carattere e periodicità della pubblicazione; nome, domicilio e nazionalità del direttore, dell'editore e dello stampatore; luogo della pubblicazione; nome e domicilio di chi effettua il deposito.

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGITALE:

sull'opera in formato digitale/pdf:

- 📄 devono essere presenti i dati relativi al direttore, al titolo, all'editore, all'anno e luogo di pubblicazione **mentre** il supporto può riportare anche solo il titolo
- 📄 il formato digitale deve essere registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti
- 📄 in caso di prima pubblicazione su sito web è necessario allegare lo screenshot dell' Url completo e screenshot della pagina web che lo contiene

Deposito di opere musicali o di pubblico spettacolo

E' necessario presentare presso il Servizio:

- un esemplare dell'opera
- due moduli "Istanza per il deposito di opere musicali o di pubblico spettacolo" compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo
<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

A norma dell'art. 34, comma 3, r.e. si considerano requisiti indispensabili la data (gg-mm-aa) e il luogo di prima pubblica rappresentazione o esecuzione.

- **Sull'esemplare** dell'opera devono essere indicate le seguenti informazioni:
 - nome e nazionalità dell'autore
 - titolo dell'opera
 - data (gg/mm/aa) di prima pubblica rappresentazione o esecuzione.

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGITALE:

sull'opera in formato digitale/pdf:

- 📄 deve essere presente il nome dell'autore/i, il titolo, la denominazione del editore, la data e il luogo della prima pubblica rappresentazione o esecuzione **mentre** il supporto deve riportare il titolo
- 📄 il formato digitale deve essere registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti

i moduli dell'istanza devono essere integrati con i seguenti requisiti:

- 📄 in caso di prima pubblicazione su social network è necessario allegare: screenshot dell'URL completo, screenshot del post con il quale si è pubblicato il contenuto e indicare alla voce "luogo e data di prima pubblica rappresentazione o esecuzione" la piattaforma sulla quale il contenuto è stato pubblicato per la prima volta e la data
- 📄 in caso di prima pubblicazione su sito web è necessario allegare: lo screenshot dell'URL completo e screenshot della pagina web che lo contiene

Deposito di opere drammatico – musicali e sinfoniche

E' necessario presentare presso il Servizio:



- un esemplare dell'opera – partitura per orchestra o riduzione per canto e pianoforte o solo pianoforte
- due moduli “Istanza per il deposito di opere drammatico-musicali e sinfoniche” compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo
<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

A norma dell'art. 34, comma 3, r.e. si considerano requisiti indispensabili la data (gg-mm-aa) e il luogo di prima pubblica rappresentazione o esecuzione.



- **Sull'esemplare** dell'opera devono essere indicate le seguenti informazioni:
 - titolo dell'opera
 - nome e cognome dell'autore
 - data (gg/mm/aa) di prima pubblica rappresentazione o esecuzione.

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGITALE:

sull'opera in formato digitale/pdf:

-  deve essere presente il nome dell'autore/i, il titolo, la denominazione del editore, la data e il luogo della prima pubblica rappresentazione o esecuzione **mentre** il supporto deve riportare il titolo
-  il formato digitale registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti

i moduli dell'istanza devono essere integrati con i seguenti requisiti:

-  in caso di prima pubblicazione su social network è necessario allegare: screenshot dell'URL completo, screenshot del post con il quale si è pubblicato il contenuto e indicare alla voce “luogo e data di prima pubblica rappresentazione o esecuzione” la piattaforma sulla quale il contenuto è stato pubblicato per la prima volta e la data.
-  In caso di prima pubblicazione su sito web è necessario allegare: lo screenshot dell'URL completo e screenshot della pagina web che lo contiene



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito di opere cinematografiche

E' necessario presentare presso il Servizio:

- un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film (prodotto) e un numero di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l'opera sulle quali sono apposte le informazioni indicate sul modulo nelle note da A a L ovvero: autore soggetto, autore sceneggiatura, autore musica, direttore artistico, principali interpreti, produttore, titolo dell'opera, data (gg-mm-aa) e luogo di produzione, data (gg-mm-aa) e luogo della prima proiezione pubblica, metraggio della pellicola.
- due moduli "Istanza per il deposito di opera cinematografica" compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGIALE:

sull'opera in formato digitale/pdf:

- ✚ devono essere riportate le informazioni che nell'istanza di deposito sono contrassegnate dalle lettere **A** alla **L** mentre il supporto deve riportare il titolo
- ✚ il formato deve essere registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti

i moduli dell'istanza devono essere integrati con i seguenti requisiti:

- ✚ in caso di prima pubblicazione su social network è necessario allegare: screenshot dell'URL completo, screenshot del post con il quale si è pubblicato il contenuto e indicare alla voce "luogo e data di prima proiezione pubblica" la piattaforma sulla quale il contenuto è stato pubblicato per la prima volta e la data.
- ✚ in caso di prima pubblicazione su sito web è necessario allegare: lo screenshot dell'URL completo e screenshot della pagina web che lo contiene



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura

E' necessario presentare presso il Servizio:

- una riproduzione fotografica dell'opera (**in 3 copie**) atta ad individuarla
- due moduli "Istanza per il deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura" compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

- si accettano nello stesso modulo fino a 5 depositi della stessa tipologia.
- sull'esemplare della riproduzione fotografica dell'opera (in tre copie) devono essere indicati le seguenti informazioni:
 - titolo dell'opera
 - nome e cognome dell'autore
 - data di pubblicazione (gg/mm/aaaa)

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGITALE:

sull'opera in formato digitale/pdf:

- 📄 il formato deve essere registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti e deve riportare i dati relativi all'autore, al titolo, alla data di pubblicazione **mentre** il supporto deve riportare il titolo

i moduli dell'istanza devono essere integrati con i seguenti requisiti:

- 📄 in caso di prima pubblicazione su social network è necessario allegare: screenshot dell'URL completo, screenshot del post con il quale si è pubblicato il contenuto e indicare alla voce "data di pubblicazione" la piattaforma sulla quale il contenuto è stato pubblicato per la prima volta e la data
- 📄 in caso di prima pubblicazione su sito web è necessario allegare: lo screenshot dell'URL completo e screenshot della pagina web che lo contiene



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito di disegni e modelli industriali

E' necessario presentare all'Ufficio:

- una riproduzione fotografica dell'opera (in 3 copie) atta ad individuarla
- due moduli "Istanza per il deposito di disegni e modelli industriali" compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

- indicare in dichiarazione se l'opera è stata depositata presso l'Ufficio Brevetti
- si accettano nello stesso modulo fino a 5 modelli o disegni della stessa tipologia
- sull'esemplare della riproduzione fotografica dell'opera devono essere indicati le seguenti informazioni:
 - titolo dell'opera
 - nome e cognome dell'autore
 - anno e luogo di produzione e di messa in commercio o diffusione

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGITALE:

sull'opera in formato digitale/pdf:

- 📌 deve essere presente il nome dell'autore, il titolo, l'anno e luogo di produzione e messa in commercio o diffusione **mentre** il supporto deve riportare il titolo
- 📌 il formato digitale registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti

i moduli dell'istanza devono essere integrati con i seguenti requisiti:

- 📌 in caso di diffusione su social network è necessario allegare: screenshot dell'URL completo, screenshot del post con il quale si è pubblicato o diffuso il contenuto e indicare alla voce "anno e luogo di produzione e di messa in commercio o pubblicazione" la piattaforma sulla quale il contenuto è stato pubblicato o diffuso per la prima volta e l'anno
- 📌 in caso di diffusione su sito web è necessario allegare: lo screenshot dell'URL completo e screenshot della pagina web che lo contiene



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito di opera fotografica

Si intende per *opera fotografica*, la fotografia connotata dal requisito della creatività che si caratterizzi come espressione dell'originalità e della peculiare visione artistica del fotografo; nel caso in cui la fotografia si limiti a riprodurre la realtà sociale e naturale circostante, essa viene qualificata come *fotografia semplice* e non depositabile nel Registro Pubblico Generale delle opere protette. Qualora, poi, le fotografie abbiano carattere *meramente documentale*, ovvero si limitino a riprodurre immagini di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, sono anch'esse non depositabili.

Per il deposito dell'opera fotografica è necessario presentare presso il Servizio:

- 3 riproduzioni fotografiche identiche dell'opera atta ad individuarla
- due moduli "Istanza per il deposito di opera fotografica" compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

- Si accettano nello stesso modulo fino a 5 opere fotografiche.
- Sui 3 esemplari dell'opera devono essere indicati le seguenti informazioni:
 - titolo dell'opera;
 - nome e cognome dell'autore;
 - data (gg/mm/aa) di edizione o pubblicazione

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGITALE:

📁 il formato – pdf - deve essere registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti e deve riportare i dati relativi all'autore, al titolo, alla data e luogo di edizione o fabbricazione **mentre** il supporto deve riportare il titolo

i moduli dell'istanza devono essere integrati con i seguenti requisiti:

- 📁 in caso di prima pubblicazione su social network è necessario allegare: screenshot dell'URL completo, screenshot del post con il quale si è pubblicato il contenuto e indicare alla voce "luogo e data di edizione o di pubblicazione" la piattaforma sulla quale il contenuto è stato pubblicato per la prima volta e la data.
- 📁 in caso di prima pubblicazione su sito web è necessario allegare: lo screenshot dell'URL completo e screenshot della pagina web che lo contiene



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito di opere dell'ingegno ad alto contenuto digitale realizzate dai creatori digitali

E' necessario presentare all'Ufficio:

- un esemplare dell'opera in supporto non riscrivibile né modificabile
- due moduli "Istanza per il deposito di opere dell'ingegno ad alto contenuto digitale realizzate dai creatori digitali" compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

 **Sull'esemplare devono essere riportati:**

i dati relativi all'autore, al titolo, al editore o produttore, all'anno e luogo di prima pubblicazione o edizione.

 **E' necessario allegare alla istanza di deposito:**

- in caso di prima pubblicazione su social network è necessario allegare: screenshot dell'URL completo, screenshot del post con il quale si è pubblicato il contenuto e indicare alla voce "luogo e data" la piattaforma sulla quale il contenuto è stato pubblicato per la prima volta e l'anno
- in caso di prima pubblicazione su sito web è necessario allegare: lo screenshot dell'URL completo e screenshot della pagina web che lo contiene



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito di progetti di lavori dell'ingegneria

E' necessario presentare presso il Servizio:

- un esemplare del progetto, identificato da un titolo, costituito da:
 - a) piani e disegni sui quali è apposta l'indicazione “**diritto al compenso per la realizzazione riservato**”
 - b) una breve relazione tecnico illustrativa da cui risulta la soluzione originale ad un problema tecnico, costituita dal progetto stesso
- due moduli “Istanza progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi” compilati e firmati in originale, reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo
<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>
- ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge
- ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di €. 34,00 a favore dell'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara – c/c n. 8003

Ulteriori indicazioni:

IN CASO DI DEPOSITO DI OPERA DIGITALE:

- 📄 il formato – pdf -deve essere registrato con una operazione di scrittura che comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti; il progetto/lavoro deve riportare i dati relativi all'autore, al titolo e all'eventuale titolare dei diritti **mentre** il supporto deve riportare il titolo.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

SERVIZIO II

Deposito degli Atti di Cessioni dei diritti

L'art. 104 della L.633/41 prevede che *“Possono, altresì, essere registrati nel Registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.”*

A tal fine è necessario depositare presso il Servizio:

➤ copia autentica dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme

qualora si effettui il deposito di un atto di cessione di diritti di un soggetto cinematografico e/o di una sceneggiatura basati/ispirati/tratti da un'opera letteraria, nell'atto pubblico/scrittura privata devono necessariamente essere riportate tutte le informazioni relative a:

- il titolo dell'opera da cui il soggetto è basato/ispirato/tratto
- l'autore o gli autori dell'opera letteraria
- anno e luogo di pubblicazione dell'opera letteraria che devono altresì essere impresse sul soggetto cinematografico e/o sceneggiatura (vedi indicazioni relative nella sezione “Deposito opera letteraria”)

➤ copia del deposito dell'opera (in formato analogico o digitale – pdf) ¹ avvenuto presso l'Ufficio per il Diritto d'Autore in precedenza o contestualmente al deposito della cessione stessa

➤ due moduli “Istanza per registrazione atti ex art. 104 l. n.633/'41” compilati e firmati in originale reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo web: <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>

➤ ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge

➤ ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di €. 81,00 a favore Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara – c/c n. 8003

¹Si prega di consultare le modalità di deposito delle opere nelle pagine precedenti